

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1027)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, CORRETTO, ZUCCALÀ e AVEZZANO COMES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1973

Nuove norme sull'indennità di rischio per il personale medico e sanitario ausiliario, dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi 20 febbraio 1968, n. 100, e 30 giugno 1971, n. 518, hanno attribuito rispettivamente ai medici funzionari e al personale sanitario ausiliario dipendenti da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale una indennità di rischio, in ragione della peculiarità delle funzioni svolte.

Tale indennità è attualmente prevista in misura diversa per i medici e per il personale infermieristico. Per i primi è fissata in lire 540 mila annue; per i secondi in lire 180 mila annue. Inoltre, mentre l'indennità

attribuita agli infermieri è pensionabile, analoga disposizione non è prevista per i medici.

In considerazione dell'aumentato costo della vita è necessario aumentare la misura dell'indennità. D'altra parte, poichè il rischio è lo stesso sia per i medici che per il personale ausiliario, non vi è ragione perchè debba sussistere una disparità di trattamento tra le due categorie. Perciò il presente disegno di legge propone di elevare per entrambe le categorie la predetta indennità a lire 840 mila annue, e rendere espressamente pensionabile anche l'indennità attribuita ai medici.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le indennità previste dagli articoli 4 della legge 20 febbraio 1968, n. 100, e 5 della legge 30 giugno 1971, n. 518, sono fissate in lire 840 mila annue da erogarsi in dodici mensilità.

Le indennità di cui al comma precedente sono pensionabili.